

EMERGENZA SANITARIA COVID-19: I PROFILI SANZIONATORI

a cura di

Avv. PhD Antonio F. Morone

a.morone@studiolegalemorone.it

Avv. Roberto Impeduglia

r.impeduglia@studiolegalemorone.it

1. Premessa – Il presente elaborato si propone di passare sinteticamente in rassegna i profili penalistici legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, mettendo a fuoco in via generale le sanzioni ipotizzabili in relazione alla violazione delle misure di contenimento.

2. La violazione delle misure di contenimento: le sanzioni amministrative – Il primo tema che viene in rilievo attiene alla ricostruzione del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle misure stabilite per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

La fonte normativa di riferimento è attualmente il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal 26 marzo, con il quale il Legislatore ha riordinato la disciplina delle misure di contenimento. In particolare, con tale intervento normativo il Legislatore ha stabilito con atto avente forza di legge l'elenco delle misure restrittive che volta per volta possono essere adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri " *per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*".

In attuazione di tale Decreto Legge, da ultimo il Presidente del Consiglio ha adottato il DPCM 26 aprile 2020, con il quale è stato definito l'assetto delle misure restrittive che governeranno il primo *step* della c.d. fase 2, vale a dire quello fissato per le settimane comprese dal 3 al 17 maggio.

Tra queste, in particolare, per richiamare alcune delle restrizioni di maggior impatto collettivo, in virtù di quanto disposto nel DPCM menzionato si segnala che all'interno della stessa Regione sarà consentito spostarsi unicamente per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o situazioni di necessità, per tali dovendosi intendere anche gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. È invece fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

È inoltre stabilito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, così come sono

prorogati i divieti di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; rimane invariato anche il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre dal 4 maggio verrà consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Per quel che concerne le attività produttive industriali e commerciali viene allargato il novero dei codici ATECO a cui viene consentita a partire dal 4 maggio la ripresa dell'attività (tra questi, a titolo di esempio, manifatture, costruzioni, commercio all'ingrosso, etc.), come da elenco contenuto nell'allegato 3 al DPCM. In relazione a tali attività peraltro è consentito già dal 27 aprile lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla riapertura (art. 2, comma 9 DPCM 26 aprile 2020).

Resta invece ancora molto limitato l'elenco delle attività commerciali al dettaglio delle quali sarà consentita l'apertura dal 4 maggio e rimarranno ancora sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Ciò posto, tra le misure di contenimento previste nel vigente quadro normativo l'unica per la cui violazione è prevista una sanzione di carattere penale è la violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena perché risultati positivi al virus (art. 4, comma 6 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, su cui si veda *infra* il paragrafo successivo).

Per la violazione di tutte le altre misure è invece prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 Euro** (art. 4, comma 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19).

La circostanza che la violazione venga commessa mediante l'utilizzo di un veicolo comporta l'aumento della sanzione fino ad un terzo (art. 4, comma 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19); inoltre, in caso di "recidiva", e quindi, secondo la lettera del Decreto, di "*reiterata violazione della medesima disposizione*", la sanzione amministrativa viene raddoppiata (art. 4, comma 5 D.L. 25 marzo 2020, n. 19).

L'applicazione della sanzione amministrativa spetta di regola al Prefetto.

Con riguardo al pagamento della sanzione, il D.L. n. 19/2020 richiama la disciplina del **pagamento in misura ridotta** prevista, in via generale, per le violazioni del Codice della Strada. Di conseguenza, **entro 60 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione della violazione è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell'ammontare minimo di **400 euro**; se il pagamento avviene **entro 30 giorni**, la misura della sanzione è ridotta del **30%** ed ammonterà quindi a **280 euro**.

Per la violazione di alcune specifiche misure relative ad attività commerciali, professionali e di impresa¹, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della

¹ Si tratta delle seguenti misure: *à*) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima

chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La reiterazione della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria nella estensione massima di 30 giorni. Il Decreto non precisa il momento dell'esecuzione della sanzione accessoria, ma l'interpretazione più ragionevole non può che essere nel senso che abbia luogo una volta cessato il periodo di sospensione per il contenimento dell'emergenza. In ogni caso all'atto dell'accertamento della violazione, qualora sia necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e tale periodo di chiusura provvisoria viene poi scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Il Decreto Legge in commento stabilisce che le sanzioni illustrate valgano **anche per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.** Al riguardo, va ricordato che le disposizioni normative iniziali di contenimento dell'emergenza prevedevano che la violazione delle misure limitative assumesse rilevanza penale e comportasse l'applicazione delle sanzioni penali previste dell'art. 650 c.p.. La sostituzione delle originarie sanzioni penali con sanzioni amministrative, disposta dal nuovo Decreto Legge, comporta la depenalizzazione delle violazioni contestate fino al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e, di conseguenza, l'archiviazione dei procedimenti penali che ne sono originati.

Per evitare che le violazioni pregresse risultino sanzionate con sanzioni pecuniarie in concreto più afflittive di quelle in vigore nel momento in cui è stato commesso l'illecito, l'art. 4, comma 8 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 stabilisce che in ogni caso per i fatti pregressi le sanzioni amministrative si applicano nella misura minima, ridotta della metà. Ciò in sostanza significa che per **i fatti pregressi** l'importo della **sanzione amministrativa pecuniaria** nei fatti sarà pari a **200 euro**.

necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; *ii*) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; *iii*) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; *iv*) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; *v*) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza; *vi*) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; *vii*) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

3. (segue) Le sanzioni penali. – Come si è anticipato, l'art. 4, comma 6 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 attribuisce rilevanza penale unicamente alla **violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus**. Tale norma infatti dispone che, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 c.p. o comunque un più grave reato, la violazione della predetta misura sia punita ai sensi dell'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

L'art. 4, comma 7 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha peraltro aggiornato le sanzioni previste per tale illecito, prevedendo la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi e dell'ammenda da 500 a 5.000 Euro.

Secondo le prime indicazioni interpretative elaborate in dottrina, il reato in esame è da considerarsi un illecito autonomo rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che sarebbe quindi richiamato solo ai fini della individuazione della pena².

Si tratta di una contravvenzione, in quanto tale punibile tanto a titolo di dolo che di colpa (art. 42, comma 4 c.p.).

La comminatoria della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda esclude che la contravvenzione possa essere estinta tramite il pagamento dell'oblazione, istituto che consente invece l'estinzione delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Nei primi commenti alla norma sono state espresse forti perplessità sulla legittimità della misura la cui violazione dà luogo al reato in parola, vale a dire il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

Tale divieto infatti ha trovato attuazione in via generale e astratta nei numerosi DPCM approvati nel corso dell'emergenza e, da ultimo, nell'art. 1, comma 1, lett. d) DPCM 26 aprile 2020.

Nella disciplina delle restrizioni per l'emergenza sanitaria manca tuttavia l'introduzione, a livello legislativo, di un procedimento amministrativo volto all'emissione di un provvedimento, individuale e concreto, nei confronti del soggetto risultato positivo al virus, che prescriva l'obbligo di permanenza presso l'abitazione e che possa essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità giurisdizionale, anche nella forma della convalida successiva al provvedimento.

Secondo i primi commentatori, considerati i sensibili riflessi che il divieto di allontanamento dell'abitazione riverbera sulla libertà personale, la mancanza di un provvedimento individuale che venga vagliato dall'Autorità giurisdizionale contrasterebbe con la riserva di giurisdizione stabilita

² GATTA, *Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19*, in *www.sistemapenale.it* del 26 marzo 2020; GRIMALDI, *Covid-19: la tutela penale dal contagio*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 4, 13.

nell'art. 13, comma 1 Cost., in virtù della quale non è ammessa alcuna forma di restrizione alla libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria.

L'illegittimità della misura di contenimento si rifletterebbe inevitabilmente sulla sussistenza del reato in esame, atteso che il giudice penale è gravato del potere – dovere di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo rilevante per l'integrazione dell'illecito penale e, ove ne rilevi l'illegittimità, a disapplicare l'atto illegittimo, escludendo ogni responsabilità penale per la relativa inosservanza³.

4. Eventi lesivi o pericolosi conseguenti alla violazione delle misure di contenimento.

– Sia il primo che il sesto comma dell'art. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 fanno salva l'ipotesi che la violazione delle misure di contenimento "*costituisca reato*", in relazione alle sanzioni amministrative, ovvero che "*il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato*", in relazione alla contravvenzione per la violazione della quarantena.

In entrambi i casi l'ipotesi considerata dalla legge è che dalla violazione delle misure di contenimento derivi un evento illecito, lesivo dell'integrità fisica di un singolo individuo ovvero pericoloso per l'incolumità di un collettività indeterminata di individui.

Il primo caso ricorre quando, a seguito della violazione delle misure di contenimento, si verifichi un contagio da parte un soggetto positivo al virus nei confronti di una o più persone.

In tale evenienza, la trasmissione del virus del Covid-19 comporterebbe a carico del trasgressore la responsabilità per il delitto di lesioni personali ovvero, nei casi in cui l'affezione da Covid-19 determinasse la morte della persona contagiata, per il delitto di omicidio.

Nel nostro ordinamento entrambi i reati sono puniti, oltre che a titolo doloso – vale a dire volontario –, anche a titolo colposo – vale a dire involontario e conseguente alla violazione di regole cautelari.

Nelle ipotesi considerate la violazione delle misure di contenimento e la rilevanza di tale violazione come causa del contagio fonderebbe allora una responsabilità di carattere colposo per le ipotesi di **lesioni personali colpose** di cui all'art. **590 c.p.** o di **omicidio colposo** di cui all'art. **589 c.p.**.

Meno immediata è la definizione dell'evento pericoloso per l'incolumità pubblica che può assumere rilievo a seguito della violazione delle misure di contenimento. Il riferimento è al delitto di **epidemia**, punito anch'esso nel nostro ordinamento, oltre che nella forma dolosa (art. 438 c.p.), anche in quella colposa (art. 452 c.p., richiamato espressamente nel sesto comma dell'art. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19).

³ GATTA, *op. loc. ult. cit.*, ID., *Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza Covid-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel D.L. 25 marzo 2020, n. 19*, GRIMALDI, *op. cit.*, 14 – 22.

La condotta vietata dalla legge consiste nel cagionare *"un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni"* (art. 438 c.p., richiamato dall'art. 452 c.p.). Nei primi commenti al D.L. 25 marzo 2020, n. 19 si è richiamata la definizione di epidemia adottata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è da considerarsi tale la *"malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione"*⁴. Sulla scorta di questa definizione, in dottrina si è osservato che la caratterizzazione della nozione di epidemia rilevante per la legge penale – intesa, come si vede, alla stregua di malattia contagiosa che ha già interessato un numero ampio di persone e che pertanto determina il pericolo di contagio di un'ulteriore porzione indeterminata di persone – è molto specifica e definita ed esclude dall'ambito del reato in esame l'ipotesi che un soggetto positivo determini il contagio di una o più persone determinate, difettando in questo caso il requisito dell'idoneità del contagio ad infettare un numero indeterminato di persone⁵.

5. Le false dichiarazioni in sede di "autocertificazione" degli spostamenti. – Come si è già richiamato, le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria hanno comportato la limitazione degli spostamenti consentiti unicamente ad alcune ipotesi espressamente individuate, il cui onere della prova grava sull'interessato. Al riguardo, la Direttiva n. 14606/2020 del Ministero dell'Interno dispone che *"tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica"*.

La compilazione di questa "autodichiarazione" – come espressamente qualificata nella Direttiva – pone il tema della qualificazione giuridica delle eventuali false dichiarazioni in essa contenute.

Sul punto viene in rilievo innanzitutto la possibilità di configurare il reato di cui al comb. disp. artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p..

L'art. 76, comma 1 d.P.R. n. 445/2000 fa divieto di dichiarazioni false nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 – richiamati sia nella Direttiva menzionata che nella modulistica di autodichiarazione in uso –, disponendo che *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*. Per parte sua, il comma 3 del medesimo

⁴ Cass., Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, in *CED Cassazione*, 2019, che richiama Cass. civ., S.U., 11 gennaio 2008, n. 585.

⁵ GRIMALDI, *op. cit.*, 14 – 22. In questi termini sulla nozione di epidemia rilevante ai fini dell'illecito in commento cfr. anche CUPELLI, *Emergenza Covid-19: dalla punizione degli "irresponsabili" alla tutela degli operatori sanitari*, in *www.sistemapenale.it* del 30 marzo 2020.

articolo stabilisce che " *le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale*".

Per effetto dell'equiparazione delle dichiarazioni sostitutive alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, la falsità nelle dichiarazioni sostitutive comporta pertanto la ricorrenza del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p.; la condotta vietata da tale norma consiste infatti nella falsa attestazione in un atto pubblico, da parte di un privato, ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità⁶.

Ciò posto, ci si è chiesti in dottrina se l'"autodichiarazione" prevista per la giustificazione degli spostamenti possa essere considerata alla stregua di una dichiarazione sostitutiva *ex artt. 46 o 47 d.P.R. n. 445/2000* e se pertanto le eventuali falsità dichiarative possono comportare l'applicazione dell'illecito menzionato.

Si è da più parti escluso che l'autodichiarazione in questione possa essere considerata una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, in quanto per tale si intende la dichiarazione con cui l'interessato può comprovare stati, qualità personali e fatti di per sé già risultanti in pubblici registri⁷.

Quanto alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, che è la dichiarazione con cui può essere sostituito l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, vi è chi ha rilevato che non è ragionevolmente ipotizzabile alcun atto di notorietà riferibile alle ragioni dell'uscita dalla propria abitazione⁸. Per contro secondo un'altra opinione dottrinale, richiamando il comma 3 dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 – secondo il quale, " *fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*" – sarebbe configurabile il reato di cui al comb. disp. artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p. nella eventualità che l'agente riferisca falsamente un *fatto* già compiuto (es. " *sono andato a fare la spesa*"), in quanto tale suscettibile di essere riferito ed attestato ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, mentre tale conclusione sarebbe per contro da escludere laddove venga riferita sia una mera intenzione (es. " *sto andando a fare la spesa*")⁹.

Una seconda ipotesi di reato che è stata da più parti richiamata in relazione alle false dichiarazioni nell'autodichiarazione è il delitto di cui all'art. **495 c.p.**, norma che sanziona chiunque

⁶ In questo senso è orientata la giurisprudenza di legittimità. Cfr. per tutte Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2019, n. 32859.

⁷ GRIMALDI, *op. cit.*, 24 – 25; LOMBARDI, *Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell'autodichiarazione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 3.

⁸ GRIMALDI, *op. cit.*, 25.

⁹ LOMBARDI, *op. cit.*, 6 – 9. Ritiene configurabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. anche NATALINI, *Nuovo modello, delitto più grave di falsa attestazione*, in *Guida dir.*, 2020, n. 15, 14 ss.; ID, *Stop agli esercenti che non rispettano le "distanze" fissate*, in *Guida dir.*, 2020, n. 14, 77.

dichiari o attesti falsamente ad un pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

Appare pacifica la ricorrenza del reato nel caso in cui la falsità riguardi l'identità – per tale intendendosi il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la paternità e la maternità – o lo stato – per tale intendendosi stato libero o coniugale, parentela, affinità, cittadinanza, capacità di agire¹⁰.

Più problematico è invece ravvisare la configurabilità del reato nel caso in cui la falsità cada su una qualità personale.

A tale proposito si è evidenziato in dottrina che le qualità personali rilevanti ai fini della norma in esame sono quei connotati della persona cui l'ordinamento riconnette effetti giuridici e che abbiano, *a monte*, capacità di individuazione del soggetto nella comunità sociale, come ad esempio la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna¹¹.

Di conseguenza, secondo alcuni commentatori, ricorre il delitto di cui all'art. 495 c.p. per false dichiarazioni sulle ragioni dello spostamento quando la dichiarazione abbia comportato – anche solo implicitamente – una dichiarazione o un'attestazione su una qualità personale rilevante *ex art.* 495 c.p.. Ciò ad esempio si può ipotizzare allorchè il trasgressore identifichi la ragione dello spostamento in esigenze lavorative legate allo svolgimento di una professione in realtà non esercitata, posto che in tale evenienza la falsità cade, più che sulle ragioni dello spostamento, sullo svolgimento di una determinata professione, che – come si è evidenziato – rientra tra le qualità personali rilevanti. Altrettanto non può invece affermarsi nell'ipotesi in cui il trasgressore dichiari falsamente che un certo spostamento è giustificato dall'esigenza di assistere un congiunto malato, perché lo stato di salute non può essere considerato alla stregua di una qualità personale rilevante ai fini dell'art. 495 c.p.¹².

¹⁰ GRIMALDI, *op. cit.*, 26 – 27; LOMBARDI, *op. cit.*, 2 – 3.

¹¹ GRIMALDI, *op. cit.*, 26; LOMBARDI, *op. cit.*, 2.

¹² GRIMALDI, *op. cit.*, 27.